
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Revocatoria: l'inefficacia degli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dopo la commissione del reato riguarda anche i casi di patteggiamento?

L'inefficacia degli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dopo la commissione del reato, prevista dall'art. 192 cod. pen. a garanzia, tra l'altro, dei crediti risarcitori spettanti alla vittima del reato, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la colpevolezza dell'imputato sia risultata all'esito di sentenza di patteggiamento.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 31.10.2014, n. 23158

...omissis...

2.2. In punto di fatto, la fattispecie va ricostruita come appresso:

- il Santoro, già membro del consiglio di amministrazione di SAIPEM spa dal 1990 al 7.6.93 ed amministratore delegato della collegata AGIP spa, fu indagato per appropriazione indebita aggravata, falso in bilancio e illecito finanziamento ai partiti politici, in concorso con altri soggetti coinvolti a vario titolo nel gruppo cui la creditrice faceva capo;

- egli fu astretto in carcere il 10.3.93;

- il medesimo Santoro e la consorte Barbara Coleman costituirono, con atto rogato il 4.5.93 e trascritto ai RR.II. il giorno dopo, in fondo patrimoniale, per quel che qui rileva, anche il cespite oggetto del pignoramento immobiliare poi oggetto di opposizione;

- ammesso davanti agli inquirenti (in data 25.3.93) un suo ruolo, benché prospettato come marginale, nell'intermediazione del detto finanziamento illecito, il Santoro fu sottoposto a proc. pen. iscr. al n. 9791/95 presso il tribunale di Milano, nel quale la SAIPEM si costituì - in data 12.11.96 - parte civile;

- nei confronti del Santoro fu pronunciato provvedimento di sequestro conservativo penale (in data 16.4.98 dal g.i.p. del tribunale di Milano). trascritto. per quel che qui interessa. anche sulla sua quota di proprietà degli Immobili oggi staggiti, in data 16.5.98;

- fu poi nei suoi confronti emessa sentenza, all'esito di c.d. patteggiamento ed in data 18.6/15.7.99, del g.i.p. di quel tribunale, di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e £ 1.600.000 di multa, con sospensione condizionale della pena;

- all'esito dell'immediatamente instaurato giudizio di risarcimento danni, in sede civile ed in data 21.4.05, fu pronunciata dal tribunale di Milano la condanna del Santoro, in solido con altri correi, al risarcimento

r.g. 29810-08 - ud. 8.7.14 - est. Cons. Franco De Stefano

4

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice

dei danni cagionati a SAIPEM, quantificati in € 10.330.000,00 (così limitata dalla danneggiata la richiesta – nonostante l'entità della distrazione dalle casse sociali di oltre £ 72 miliardi – per dichiarata volontà di limitare gli esborsi per la relativa registrazione), nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 70.000, oltre accessori;

- tale ultima sentenza, di cui fu chiesta al competente Conservatore dei RR.II. il 6.7.05 l'annotazione a margine della trascrizione del sequestro conservativo, fu infine depositata presso il tribunale civile di Roma il 7.7.05, per gli effetti dell'art. 156 disp. att. cod. proc. civ., in tal modo convertendosi in pignoramento (iscritto appunto al n. 860/2005 r.g.e. tribunale Roma) il pregresso sequestro.

2.3. La qui gravata sentenza, dopo avere ritenuto regolari la costituzione del fondo patrimoniale, la sua annotazione – a margine dell'atto di matrimonio – e la sua trascrizione in tempo anteriore alla trascrizione del sequestro conservativo penale convertitosi poi in pignoramento con la condanna al risarcimento dei danni, ne rileva peraltro l'opponibilità del fondo al creditore procedente, ma esclude l'ammissibilità di qualsiasi contestazione di esso, ad opera di quest'ultimo, nella presente sede di opposizione all'esecuzione, ritenendo a tal fine indispensabile il previo esperimento delle azioni revocatorie, sia di quella ordinaria civile ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod. civ., sia di quella penale ai sensi dell'art. 192 cod. pen.

3. – Applicabilità dell'art. 366-bis cod. proc. civ.

Alla disamina particolareggiata dei motivi di ricorso va pure premesso – stavolta in punto di rito – che, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69) l'art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, l'interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23574). Pertanto:

3.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità, da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di

diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla *ratio decidendi*, perché, in contrario, difetterebbero di decisività (sull'indispensabilità della pertinenza del quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901);

3.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno formulati momenti di sintesi o di riepilogo (cc.dd. quesiti di fatto), che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inadatta a giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1° ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680);

3.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione, nel medesimo motivo, di doglianze di violazione di norme di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto all'imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte: Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649).

Tutto ciò posto e con riserva di applicare i visti criteri ai singoli quesiti – di diritto o c.d. di fatto – a corredo di quelli, vanno esaminati separatamente i motivi di ricorso, principale e incidentale.

4. – L'estinzione del processo esecutivo.

Logicamente preliminare è la questione relativa all'estinzione del processo esecutivo, in dipendenza della norma del terzo comma dell'art. 624 cod. proc. civ., onde verificare la persistenza, per il caso di sua fondatezza, dell'interesse ad agire in questa sede in capo alla creditrice procedente.

4.1. La questione è posta coi primi due motivi di ricorso incidentale.

In particolare:

- col primo di essi [rubricato "Violazione o falsa applicazione delle norme dell'art. 624 c.p.c. che prevedono l'estinzione del pignoramento all'interno del giudizio di opposizione in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c."] è formulato un quesito di diritto nei precisi testuali termini che seguono: *Dica codesta Suprema Corte se la questione dell'estinzione del pignoramento debba essere assunta all'interno del giudizio di opposizione all'esecuzione;*

- al termine del secondo di essi [rubricato "Omessa, o comunque, in ampio subordine, insufficiente, motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, concernenti la sussistenza dei requisiti per l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di estinzione del pignoramento ex art. 624 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c."] è formulato il seguente momento di sintesi: *Si indicano i seguenti fatti in relazione a cui la motivazione si assume omessa, o comunque insufficiente: 1) la sospensione della procedura esecutiva relativamente all'immobile di Viale Alessandro Magno numeri 437 e 439 con ordinanza del G.E. del 6.7.06; 2) il rigetto del reclamo ex artt. 624, co. 2, e 669 terdecies c.p.c. proposto da Saipem spa con ordinanza collegiale del Tribunale del 6.3.07; 3) la domanda di emissione dell'ordinanza non impugnabile di estinzione del pignoramento ex art. 624 c.p.c., relativamente all'immobile Viale Alessandro Magno, proposta dai Signori Santoro e Coleman all'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. e reiterata nel corso del giudizio di primo grado.*

4.2. La ricorrente principale, col controricorso in replica al ricorso incidentale, eccepisce in primo luogo il difetto di interesse ad impugnare, siccome il giudizio di merito della dispiegata opposizione si è concluso proprio nel senso auspicato dagli opposenti con la declaratoria di inefficacia del pignoramento di cui ora essi chiedono l'estinzione: ma comportando allora l'eventuale accoglimento del ricorso principale in questa sede il travolgimento dello stesso presupposto dell'invocata estinzione e cioè dell'ordinanza di sospensione. Tuttavia, la stessa SAIPEM spa si diffonde poi in un'articolata disamina della normativa, per escludere l'applicabilità alle cause già in corso della conseguenza dell'estinzione da mancata iscrizione a ruolo di separato giudizio di merito: così ribadendo sia la non necessità di tale ulteriore iscrizione in caso di pendenza del giudizio stesso per altri motivi, sia la sussistenza di

una riserva al giudice dell'esecuzione, con esclusione di quello dell'opposizione, di ogni provvedimento previsto dalla norma in esame.

4.3. I motivi sono inammissibili, anche a prescindere dai seri dubbi indotti dai vizi di formulazione dei quesiti a corredo di quelli, in relazione a quanto ricordato sopra al punto 3: visto che il quesito di diritto non dà alcun conto della peculiarità della fattispecie concreta – e, in particolare, delle ragioni di estinzione in rapporto al concreto sviluppo temporale del giudizio di opposizione – né della regola che si assume malamente applicata, mentre quella che si vorrebbe corretta è espressa in termini tanto generici e vaghi da non risultare generalizzabile ad alcuna potenziale serie futura di fattispecie analoghe; e visto che il c.d. quesito di fatto espone sì i fatti su cui prospetta un vizio motivazionale, ma non anche le ragioni per i quali il vizio sussisterebbe.

4.3.1. A tale conclusione di inammissibilità, peraltro, non si perviene – secondo quanto auspicato dalla ricorrente principale – perché difetterebbe l'interesse a prospettare in questa sede, una volta conseguita la dichiarazione di inefficacia del pignoramento nel suo complesso con la pronuncia qui gravata da controparte, la questione dell'omessa pronuncia di estinzione del procedimento esecutivo in ordine al bene per il quale si era invocata l'inefficacia del pignoramento: con tutta evidenza, un astratto Interesse alla risoluzione di tale questione sussiste pur sempre in capo ai debitori esecutati, sia pure alla condizione che l'avversa impugnazione possa prospettare margini di accoglibilità e quindi comportare il rischio, per loro, di una ripresa o di una prosecuzione di quel processo esecutivo che essi vorrebbero estinto per altra ragione.

4.3.2. Piuttosto ed in via dirimente, l'inammissibilità si determina in dipendenza della violazione del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ.: infatti, mancano nel ricorso incidentale analitiche indicazioni sullo sviluppo della procedura esecutiva e della causa di opposizione in tempo successivo alla sospensione (per valutare, ad esempio, se e come sia mancata una espressa iscrizione a ruolo della causa di merito sull'opposizione), come pure sulle precise modalità di formulazione dell'eccezione di estinzione ai sensi dell'art. 624, co. 3, cod. proc. civ., in qualunque testo applicabile.

4.3.3. Eppure occorre comunque, per consentire alla Corte di Cassazione di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, che nel ricorso si rinviengano sia l'indicazione della sede processuale di

produzione dei documenti o di adduzione delle tesi, sia la trascrizione dei primi e dei passaggi argomentativi sulle seconde (tra le innumerevoli, v.: Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le più recenti, per limitarsi agli ultimi tempi: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli *errores in procedendo*; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072); e nemmeno la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 22 maggio 2012, n. 8077) muove in opposta direzione, lasciando ampio spazio alla riaffermazione – del resto e come visto, effettivamente operata – del principio nella sua tradizionale accezione, del quale il nuovo art. 366, comma primo, n. 6), cod. proc. civ. costituisce la codificazione (per tutte, v. ad es. Cass., ord. 25 marzo 2013, n. 7455): quella pronuncia a Sezioni Unite riferendosi al diverso vizio di nullità del procedimento (o della sentenza) ed esigendo pur sempre che la doglianza sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole del codice di rito (artt. 366, comma primo, n. 6 e 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ.).

4.3.4. È quindi precluso a questa Corte l'esame della questione, in dipendenza del visto vizio di un essenziale requisito di contenuto-forma del ricorso incidentale.

4.4. E tanto senza considerare che difetterebbe, inoltre, l'interesse a sollevare la questione in esame perché una sua eventuale fondatezza e la conseguente estinzione del processo esecutivo non avrebbero esentato dalla disamina di tutte le altre questioni: invero, anche in caso di estinzione del processo esecutivo permane l'interesse – di entrambe le parti – ad insistere nelle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, ovvero alla pignorabilità dei beni diversi da somme di danaro od altre cose fungibili (Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498; Cass. 16 novembre 2005, n. 23084; in sensi analoghi, anche se

con peculiari specificazioni e limitazioni, che non si attagliano alla fattispecie oggi esaminata, v. pure Cass. 31 gennaio 2012, n. 1353).

5. – Il negozio in frode ai creditori come negozio nullo.

Sempre da un punto di vista logico, è ora necessario esaminare la problematica, oltretutto prospettata successivamente alla maturazione delle cosiddette preclusioni assertive o di merito, della sussumibilità della costituzione del fondo patrimoniale, finalizzata in tesi a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale a favore dei creditori, entro quella del negozio nullo per illiceità della causa, ovvero perché in frode alla legge, ovvero per motivo illecito determinante comune ai contraenti.

5.1. In particolare:

- col terzo motivo di ricorso incidentale – rubricato “Violazione o falsa applicazione delle norme dell’art. 183 c.p.c. che disciplinano la precisazione e la modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.” – il Santoro e la Coleman formulano, in fine, il seguente testuale quesito di diritto: *dica codesta Suprema Corte se sia inammissibile l’eccezione di nullità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, nel caso in cui sia formulata per la prima volta in primo grado nella comparsa conclusionale;*

- il merito della questione è invece affrontato con il secondo motivo di ricorso principale – rubricato “Violazione o falsa applicazione delle norme in tema di nullità del contratto, e in particolare degli artt. 1418, secondo comma, 1343, 1344 e 1345, cod. civ., con riferimento agli artt. 2043 e 2740, cod. civ., e all’art. 185, cod. pen., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.” – e sintetizzato con la formulazione del seguente testuale quesito: *Dica codesta Suprema Corte se sia affetto da nullità, per illiceità della causa, o frode alla legge, o comunque per motivo illecito comune alle parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, secondo comma, e 1343, 1344, 1345, cod. civ., l’atto di costituzione di fondo patrimoniale (posto in essere ai sensi degli articoli 167 e seguenti cod. civ.), nel caso in cui esso violi (od eluda l’applicazione di) norme imperative o di norme di ordine pubblico, quali gli artt. 2740 o 2043, cod. civ., o l’art. 185, cod. pen.*

5.2. Ritiene il Collegio possibile ed opportuno tralasciare sia la disamina delle repliche dei ricorrenti incidentali, sia la preliminare – eppure ben rilevante – questione in rito, potendo escludersi nel merito,

quale questione più liquida tra le due complessivamente proposte coi due motivi in esame, la fondatezza della tesi sostenuta da SAIPEM, di cui al secondo motivo di ricorso principale: e tanto a prescindere dagli evidenti vizi di formulazione del relativo quesito, il quale non si fa carico (in violazione dei criteri ricordati sopra, al punto 3.1) non solo della peculiarità del caso concreto, totalmente ignorata, ma neppure della diversa regola di diritto, esplicitata dal giudice del merito con ampia argomentazione alla sesta facciata della qui gravata sentenza, sull'incompatibilità tra la funzione tipica del fondo patrimoniale ed una finalità fraudolenta, al di là dei ben definiti limiti delle azioni revocatorie, sole a tutelare i creditori dagli atti caratterizzati dalla loro destinazione alla sottrazione di uno o più beni alla generica garanzia patrimoniale.

5.3. Nel ricorso principale si fa leva sull'affermazione di Cass. 23 settembre 2004, n. 19131, a mente della quale (al punto 5 della motivazione) "se un atto è stipulato al solo scopo di eludere la garanzia di cui all'art. 2740 c.c. esso è nullo ai sensi dell'art. 1345 c.c."; e, con argomenti idonei a sostenere anche le tesi della nullità per causa illecita o per frode alla legge, individua le norme violate od eluse negli artt. 2043 e 2740 cod. civ. e 185 cod. pen., individuando nella seconda una norma imperativa posta a presidio di uno dei fondamentali interessi dell'intero ordinamento giuridico e prospettando che la causa concreta del contratto (intesa come la sua funzione economico-individuale) debba in effetti volta a realizzare la funzione astrattamente lecita.

La medesima ricorrente principale si diffonde dapprima ad analizzare gli elementi per i quali tale corrispondenza andasse negata fin dal grado di merito, per poi – anche nella memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. – richiamare ulteriore giurisprudenza di merito e quella parte della dottrina favorevole alla tesi sostenuta: così rimarcando tutti gli elementi, già tempestivamente adottati e sviluppati, alla cui stregua escludere la concreta finalizzazione del fondo patrimoniale alle esigenze della famiglia, con confutazione punto per punto delle difese avversarie.

5.4. Ritiene il Collegio doveroso e, al contempo, sufficiente – una volta rimarcato il carattere meramente incidentale della vista asserzione di Cass. 19131 del 2004 – assicurare continuità ai consolidati opposti orientamenti di questa Corte regolatrice in ordine alla netta distinzione tra frode alla legge e frode ai creditori, come pure in punto di non

riconducibilità alla nozione di illiceità, nemmeno se basata su motivo determinante comune, dell'intento di frodare i creditori.

Quanto al primo aspetto, invero (Cass. 29 maggio 2003, n. 8600, che richiama espressamente Cass. 10603/93), va ribadito che "il negozio in frode alla legge è quello che persegue una finalità vietata in assoluto dall'ordinamento in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume ovvero perché diretta ad eludere una norma imperativa. L'intento di recare pregiudizio ad altri soggetti non rientra di per sé nella descritta fattispecie, sia perché il negozio in frode alla legge è ipotesi del tutto distinta da quella del negozio in frode ai terzi, sia perché non si rinviene nell'ordinamento una norma che stabilisca in via generale, come per il primo tipo di contratto, l'invalidità del contratto stipulato in frode ai terzi, ai quali ultimi, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale".

Quanto al secondo aspetto, poi (Cass. 4 ottobre 2010, n. 20576, che richiama Cass. 7983/91), è stato affermato che "il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. Pertanto, l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri - quale quello di attuare una frode ai creditori, di vanificare un'aspettativa giuridica tutelata o di impedire l'esercizio di un diritto - non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l'invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale".

Più in generale (Cass. 20576/10, cit., ripresa, successivamente, da Cass. 11 ottobre 2013, n. 23158), non danno luogo a nullità del contratto l'intento di frodare i creditori (il cui diritto è altrimenti tutelato, come, ad es., con le azioni revocatorie), né l'intento di vanificare un'aspettativa giuridica (tutelata, ad es. ex art. 1359 c.c.), né, infine, lo scopo di

impedire l'esercizio di un diritto (Cass. n. 6239/1983, n. 4116/1986, n. 3905/1981).

5.5. Deve invero convenirsi che l'attività negoziale non può dirsi illecita per il solo fatto che essa comporti un danno per i terzi in generale o per i creditori in particolare, perfino ove tanto sia l'unica o l'effettiva finalità in concreto perseguita dalle parti.

Già in linea di principio qualunque attività di contatto tra consociati può comportare, oltre ad un vantaggio per almeno uno di loro, il rischio di uno svantaggio per gli altri che ne sono coinvolti, a compensazione o contropartita del primo; ma gli ordinamenti giuridici moderni, garantendo a ciascun individuo, con la capacità di agire, la libertà di attività negoziale per il perseguimento di interessi riconosciuti meritevoli di tutela, si limitano a reprimere abusi o deviazioni, ovvero a porre soglie invalicabili, al cui interno ogni altra attività è istituzionalmente libera.

In difetto di limiti finalistici (basti pensare appunto alla normativa sull'illiceità del negozio, ovvero a quella dell'inefficacia del negozio innominato o atipico, che attengono al suo momento genetico o a quello ancora anteriore del riconoscimento di giuridica efficacia), l'attività negoziale del privato non può mai dirsi illecita se realizza, come effetti indiretti, il detrimento patrimoniale altrui: detrimento che, anzi, nella moderna circolazione giuridica, costituisce – sia pure appunto entro detti limiti – un'evenienza per così dire insita o coesistente all'ordinaria estrinsecazione dei traffici giuridici. Non si richiede, cioè, che questi diano luogo a scambi perfettamente equi e giusti, se non altro difficile od arbitraria (se non impossibile) rivelandosene la parametrizzazione in termini di effetti sui patrimoni dei consociati che entrano in contatto tra loro.

La libertà di attività negoziale postula, allora, istituzionalmente il perseguimento di un vantaggio – o di un'aspettativa di vantaggio – per chi la pone in essere e, per intuitive ragioni, normalmente comporta, in via simmetrica se non corrispettiva, un vero e proprio svantaggio come contropartita a carico degli altri consociati sulle cui sfere patrimoniali essa venga ad incidere anche indirettamente.

5.6. Nell'individuazione dei limiti all'attività negoziale privata, allora, l'ordinamento, generalmente assecondando il comune sentire delle singole epoche storiche, introduce una serie di reazioni di tutela alla loro violazione, graduandole in evidente dipendenza del grado di disvalore

connesso a ciascuna e dell'intensità dell'interesse pubblico alla loro repressione o prevenzione, in comparazione con quello di dimensione esclusivamente o prevalentemente individuale.

Come si ricava dall'impostazione tradizionale e ultramillenaria delle figure di invalidità del negozio (e come è reso sempre più evidente, oggi, dalla diffusione sempre maggiore della c.d. nullità di protezione, nella quale i tradizionali schemi della nullità si fondono con la devoluzione al diretto interessato della libera determinazione sull'attivazione – o meno – della sanzione alla violazione delle norme a sua preponderante tutela), resta rimessa all'ordinamento la valutazione del rimedio più idoneo in relazione agli interessi generali: e, in particolare, la scelta di apprestare una tutela valida nei confronti di tutti i consociati, anche di quelli non coinvolti direttamente dalla violazione delle regole generali, oppure una tutela diversa e più articolata, in certo senso di minore intensità, consistente nella rimessione al danneggiato dell'iniziativa di attivazione della reazione di tutela accordatagli.

5.7. Non giova allora invocare clausole o regole generalissime, come il *neminem laedere*, o l'art. 185 cod. pen. sull'obbligo dell'autore del reato – tra l'altro – di risarcire i danni che da esso derivino, o la stessa responsabilità patrimoniale generale del debitore, o gli artt. 1175 e 1375 cod. civ.: si tratta di principi informativi e certamente fondanti dell'intero ordinamento (e come tali insostituibili criteri ermeneutici), ma per ciò stesso insuscettibili di costituire incondizionatamente un diretto parametro di nullità dell'attività del privato, attesa l'invasività della valutazione teleologica di essa che comporterebbero.

La nullità, sotto una delle forme invocate dalla ricorrente principale, deve quindi essere espressamente prevista come violazione od elusione – mediante frode od anche tramite motivo determinante comune – di norma imperativa in senso stretto, che vieti od imponga una determinata condotta e ne consenta l'eliminazione con effetti non meramente obbligatori: diversamente opinando, ogni norma non derogabile sarebbe di per sé fomite di illiceità di un atto di disposizione negoziale che impinga nella sua violazione od elusione. E con la sola estensione – ricavata in via di interpretazione – della massima sanzione a quelle ipotesi in cui l'effetto finale voluto dalla norma imperativa sia ritenuto assolutamente inderogabile in ragione della peculiare condizione del

soggetto in cui favore essa è posta, tanto da fondare un'autentica tutela recuperatoria, in luogo di quella meramente risarcitoria (si pensi ai casi di retratto a favore di particolari categorie di contraenti, ritenute da tutelare anche in forma specifica).

5.8. Può inferirsi, così ed in applicazione di un principio generale dell'ordinamento in tema di limitazione della validità dell'attività negoziale altrimenti libera, che la presenza di un *corpus* di rimedi speciali esclude l'applicazione di quelli generali, siccome solo quelli ritenuti applicabili alla categoria: in tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi (in termini, di recente, Cass. ord. 14 dicembre 2010, n. 25222).

5.9. Ma da tempo immemorabile l'ordinamento appresta ai creditori – o a particolari categorie di terzi, cioè di estranei al negozio suscettibili di danneggiarli – speciali rimedi, volti a tutelarli in determinate circostanze e quindi a particolari condizioni od al ricorrere di bene individuati presupposti: rimedi che tutti si risolvono non già nella sanzione di invalidità dell'atto negoziale posto in essere col risultato o col fine di danneggiarli, ma appunto e soltanto in quella ben meno invasiva della sola inefficacia e quindi della sua irrilevanza nei confronti dei singoli soggetti specificamente danneggiati, i quali soli del resto e allora, in via di eccezione ed ai soli fini di realizzare comunque la loro garanzia patrimoniale, potranno beneficiare della *fictione iuris* dell'equiparazione dell'atto lesivo ad un atto mai venuto a giuridica esistenza ed aggredire il bene che ne è oggetto come se non fosse mai uscito, per loro, dal patrimonio del debitore.

Tanto risponde evidentemente all'interesse generale, che è quello di lasciare al singolo, eventualmente attinto in senso negativo dall'altrui attività altrimenti lecita e legittima, la valutazione di convenienza della reazione alla medesima; ma l'interesse generale è di tanto soddisfatto, lasciando lecito e legittimo l'atto e solo abilitando il danneggiato a

reagirvi. Ed il minor disvalore è reso evidente proprio dal fatto che, al verificarsi dei presupposti, l'atto che danneggia (solo) i terzi rimane valido ed efficace nei confronti di tutti gli altri: con la qual cosa è escluso che quello attinga un livello o soglia di contrarietà all'ordinamento tale da esigerne l'espunzione dal mondo del diritto.

L'atto negoziale lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è quindi di per sé solo illecito (e quindi non è nullo, né per illiceità della causa, né per frode alla legge, né per motivo illecito determinante comune), sia perché nessuna norma vieta – di per sé sola considerata – alle parti di compiere attività negoziali che possano comportare un pregiudizio economico o patrimoniale per i terzi, sia perché è previsto un sistema speciale di tutela di chi risulta danneggiato, articolato sulla sola inefficacia degli atti negoziali posti in essere in suo danno ed a peculiari condizioni. In relazione a tale conclusione di mera inefficacia gli interpreti elaborano, come visto, la sola eccezione – del tutto condivisibile, ma che con ogni evidenza non ricorre nella fattispecie – che la preclusione al terzo dell'esercizio del diritto, derivante dall'atto negoziale in sua frode, costituisca di per sé sola e di per se stessa un risultato vietato, assistito generalmente non solo da una tutela risarcitoria, ma pure da una tutela recuperatoria piena o in forma specifica: al di fuori di questo solo caso, allora, il contratto è pienamente valido ed efficace, impregiudicata appunto soltanto la reazione del diretto interessato, al ricorrere di quei particolari presupposti.

5.10. In applicazione di tali risultati al caso di specie, pertanto, la tesi della SAIPEM sulla nullità del contratto, sotto tutti i diversi profili evidenziati, è infondata, a prescindere dal momento in cui essa possa qualificarsi essere stata, ritualmente o meno, avanzata: con la qual cosa, assorbito il terzo motivo di ricorso incidentale relativo ai profili procedurali circa le modalità ed i tempi per fare valere detta nullità, va dichiarata l'infondatezza del secondo motivo di ricorso principale.

6. – L'inefficacia dell'atto da cui deriva l'impignorabilità del bene staggito.

L'oggetto del contendere si concentra, a questo punto (tranne che quanto al quarto motivo di ricorso incidentale, relativo alla condanna dell'odierna ricorrente principale ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.; ma si

tratta di questione che dipende ovviamente dall'esito degli altri motivi e, soprattutto, dalla finale valutazione di soccombenza della creditrice procedente opposta, nei cui confronti quella pretesa risarcitoria è stata avanzata: tanto che è indispensabile riservarne la disamina all'esito), su due fondamentali questioni, che si ritiene utile affrontare nel seguente ordine logico:

a) l'utile proponibilità dell'inefficacia prevista dall'art. 192 cod. pen. anche nel corso dell'opposizione avverso l'esecuzione intentata sui beni che sono oggetto degli atti da quella norma previsti; questione posta dal terzo e dal quinto motivo del ricorso principale;

b) la correttezza dell'accertamento dei presupposti per l'efficacia dell'atto in concreto posto in essere dagli esecutati in rapporto all'attività assertiva ed istruttoria delle parti onerate; questione posta dal primo e dal quarto motivo di ricorso principale.

6.1. Questo l'ambito della prima di tali questioni (utile proponibilità dell'inefficacia prevista dall'art. 192 cod. pen. anche nel corso dell'opposizione avverso l'esecuzione intentata sui beni che sono oggetto degli atti da quella norma previsti).

6.1.1. La ricorrente principale SAIPEM:

- a conclusione del terzo motivo [rubricato "Violazione, o falsa applicazione, delle norme che disciplinano il procedimento di opposizione alla esecuzione, ex art. 615, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ."] formula il seguente testuale quesito di diritto: *Dica codesta Suprema Corte se la questione relativa alla pignorabilità, o meno, del bene oggetto dell'azione esecutiva possa essere sollevata dal debitore con ricorso in opposizione alla esecuzione e se il giudice chiamato a decidere la causa di opposizione all'esecuzione sia tenuto a pronunciarsi su di essa, anche là dove la dedotta impignorabilità sia sorta prima della formazione del titolo esecutivo in forza del quale si procede, come nel caso di specie, nonché sulla eventuale controeccezione formulata dal creditore opposto, tesa a fare accertare, di converso, la pignorabilità del bene oggetto di esecuzione, quale circostanza non relativa alla sussistenza o meno del titolo esecutivo di formazione giudiziale;*

- conclude il quinto motivo [rubricato "Violazione o falsa applicazione di legge in punto di azione revocatoria penale: art. 192 cod.

pen., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.]" formulando il seguente quesito di diritto: *Dica codesta Suprema Corte se il creditore procedente, convenuto in un giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale il debitore gli opponga l'impignorabilità del bene per essere lo stesso stato conferito in un fondo patrimoniale costituito in epoca successiva alla commissione di uno o più reati da parte del debitore medesimo (come nel caso di specie), abbia l'onere, per poter eccepire l'inefficacia ipso iure dell'atto di costituzione del fondo ai sensi dell'art. 192 cod. pen., di esperire preventivamente l'azione revocatoria penale, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, o se invece la predetta inefficacia ipso iure di tale atto possa essere fatta valere dal creditore medesimo convenuto nel giudizio di opposizione senza il previo esperimento della suddetta azione.*

6.1.2. Ribattono i ricorrenti incidentali:

- quanto alla questione posta dal terzo quesito del ricorso principale, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione possono trovare ingresso solo fatti successivi alla formazione del titolo, sicché in tale sede bene il tribunale ha esaminato solamente i fatti dedotti dal debitore quanto all'impignorabilità del bene ed ha invece ritenuto preclusa l'eccezione del creditore opposto e tesa a fare accertare la pignorabilità del bene oggetto di esecuzione;

- quanto alla questione posta dal quinto quesito del ricorso principale, ricostruendo la c.d. revocatoria penale ed i relativi termini quinquennali di prescrizione, sottolineando la necessità di un'azione di accertamento evidentemente separata e comunque, nella fattispecie concreta, la sua intervenuta prescrizione o la carenza dell'elemento fraudolento.

6.2. Questo, poi, l'ambito della seconda delle dette questioni (correttezza dell'accertamento dei presupposti per l'operatività dell'atto in concreto posto in essere dagli esecutati in rapporto all'attività assertiva ed istruttoria delle parti onerate).

6.2.1. La ricorrente principale:

- col primo motivo di ricorso principale – rubricato "Nullità del procedimento, per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., ritenuta l'omessa pronuncia, in punto di sussistenza dei requisiti di applicabilità dell'art. 170, cod. civ., anche rispetto all'art. 2697, stesso codice, in

relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ." – formula il seguente testuale quesito di diritto: *Dica codesta Suprema Corte se sia affetto da nullità il procedimento nel quale il Tribunale abbia omesso di pronunciare su una o su più delle eccezioni (o delle controeccezioni) delle parti, e se tale omissione violi o meno il disposto dell'art. 112, cod. proc. civ. In particolare, dica la Suprema Corte se violi o meno il disposto dell'art. 112, cod. proc. civ., e sia conseguentemente motivo di nullità del procedimento, il fatto di aver omesso di pronunciare in relazione all'eccezione o controeccezione di inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 170, cod. proc. civ., per i seguenti motivi: a) perché norma operante solo se l'obbligazione ha fonte contrattuale, laddove nel caso in esame la fonte è anche extracontrattuale; b) perché norma operante solo nel caso in cui il fondo patrimoniale sia stato costituito anteriormente al sorgere del credito, laddove, nel caso, esso è stato costituito in epoca successiva a tale sorgere, essendo esso contestuale alla consumazione degli atti illeciti; c) perché l'obbligazione è stata contratta (o comunque si deve presumere esser stata contratta) nell'interesse della famiglia, e perché, in ogni caso, gli oppositori non hanno assolto all'onere probatorio su di essi incombente circa l'estraneità del debito a detti bisogni;*

- col quarto motivo di ricorso principale – rubricato "Omessa, o comunque, in ampio subordine, insufficiente, motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ." – conclude con il seguente testuale momento di sintesi: *Si indicano come segue i fatti controversi: 1) la commissione di un reato (di più reati) da parte del debitore, con conseguente danno in capo alla vittima; 2) la gratuità dell'atto posto in essere dal reo-debitore dopo la consumazione del reato; 3) l'inclusione del credito nel novero delle situazioni di cui all'art. 189 cod. pen., in relazione all'art. 316 cod. pen.*

6.2.2. Dal canto loro, i controricorrenti ampiamente ribattono e:

- sostengono essere stato destinato il bene immobile ai bisogni della famiglia e, al contempo e con tutta evidenza, essere completamente estraneo a questi ultimi il debito risarcitorio del Santoro;

- negano aver comportato le condotte di costui un incremento della retribuzione o un qualsiasi suo arricchimento, od un impoverimento diretto delle società dei cui consigli di amministrazione era componente;

- richiamano la giurisprudenza di legittimità in punto di prova degli elementi oggettivo e soggettivo del divieto di espropriazione che assiste il fondo patrimoniale e, soprattutto, circa l'estensione di tale divieto anche contro i crediti anteriori alla costituzione del fondo e pure se extracontrattuali e risarcitori, al fine di preservare la funzione dell'istituto di garanzia delle prevalenti esigenze della famiglia;

- negano spettasse loro l'onere di provare la non conoscenza, in capo a SAIPEM, dell'estraneità del credito a queste;

- argomentano, ad ogni buon conto, per l'agevole desumibilità di tale conclusione anche in via presuntiva;

- lamentano la novità dell'argomento di negare l'estensione dell'inespropriabilità ai crediti extracontrattuali ed a quelli anteriori alla costituzione del fondo;

- sostengono avere il debito del Santoro fonte contrattuale ed essere evidente l'irrelevanza della fonte – contrattuale o extracontrattuale – del credito;

- riferendole poi al quarto motivo, lungamente sviluppano repliche alla tesi della revocabilità almeno ai sensi dell'art. 192 cod. pen. dell'atto di costituzione del fondo, negando partitamente la sussistenza dei presupposti di tale azione, comunque ritenuta di necessario previo esperimento in tempo anteriore all'opposizione all'esecuzione.

6.3. Ma gli stessi controricorrenti e ricorrenti incidentali prendono ampiamente posizione su tutti gli aspetti controvertibili nella fattispecie in punto di revocatoria penale; e replicano non potersi applicare neppure in concreto alla fattispecie l'art. 192 cod. pen. (tuttora in vigore nella parte di interesse, non potendo intendersi il riferimento all'art. 189 cod. pen., abrogato solo in parte, ora operato all'art. 316 cod. proc. pen.), perché:

- l'atto di costituzione di fondo patrimoniale non è atto a titolo gratuito;

- il credito azionato, in quanto della sola spa SAIPEM, non è credito dello Stato;

- la sentenza n. 4464/05 del tribunale civile di Milano non ha affatto accertato il compimento di reati da parte del Santoro, per avere fondato la sua condanna sulla solidale responsabilità contrattuale degli amministratori e non sull'accertamento della sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi di singoli fatti illeciti penali a carico dei convenuti;

- è inammissibile in sede di opposizione ad esecuzione l'adduzione di questioni, quali la condotta penalmente rilevante da accertarsi alla stregua della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in contrasto col titolo esecutivo giudiziale;

- tale sentenza è inidonea a costituire un accertamento positivo e costitutivo della responsabilità dell'imputato, oltretutto suscettibile di essere utilizzato in un diverso procedimento;

- sono nulle le sentenze civili che fondino la responsabilità penale di una parte sulla base della sola sentenza di patteggiamento;

- non costituisce prova di responsabilità il verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini in data 25.3.93;

- la valutazione di tutto il materiale probatorio penale non porta a fondare alcuna responsabilità del Santoro;

- l'accertamento di responsabilità sarebbe a tutto concedere limitato solo ai fatti oggetto del procedimento penale relativi al Santoro, ma non ai fatti di *mala gestio* resi esclusivo oggetto del giudizio civile;

- anche l'azione revocatoria penale sarebbe prescritta.

6.4. Secondo un necessario ordine logico, va ora affrontata la prima di dette questioni, relativa all'utile proponibilità, in sede di opposizione ad esecuzione e quale difesa del creditore opposto, della contestazione dell'adduzione della non assoggettabilità ad espropriazione del bene staggito per fatti anteriori alla formazione del titolo, nonché della proponibilità di tale questione senza un previo – e, intuitivamente, vittorioso – esperimento in separata sede almeno della c.d. revocatoria penale per atti a titolo gratuito (mentre, quanto alla revocatoria ordinaria, non sussiste più questione nella presente sede).

6.5. Va subito precisato che non si ha alcun valido motivo per discostarsi dal costante insegnamento di questa Corte regolatrice – tanto da potersi in questa sede limitare a richiamarlo – in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale – finalizzato a fronteggiare i bisogni della famiglia – quale atto a titolo gratuito, anche se posto in essere da entrambi i coniugi: e, come tale, suscettibile di essere dichiarato inefficace in pregiudizio di quei creditori in frode ai quali sia stato posto in essere (per limitarsi alle più recenti: Cass. 8 agosto 2013, n. 19029; Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757; Cass. 7 luglio 2007, n. 15310; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966; Cass. 23 settembre 2004, n. 19131). Del resto, è

evidente che nessuna diminuzione del patrimonio si ha con detto atto, conseguendosi perfino il beneficio, sia pure a prezzo di una certa qual limitazione del potere di disporre, di sottrarre cespiti in genere di rilevante importanza all'esecuzione per crediti diversi da quelli relativi ai bisogni della famiglia.

Su questa premessa, diviene allora indispensabile verificare se e a quali condizioni possa essere fatta valere l'inefficacia anche del fondo patrimoniale, pure ai sensi del più volte richiamato art. 192 cod. pen., cui si riconduce quello opposto dagli odierni ricorrenti incidentali – originari debitori esecutati opposenti – alla creditrice pignorante opposta.

7. – L'inefficacia prevista dall'art. 192 cod. pen. (cosiddetta revocatoria penale).

Per la verifica dei termini della questione è, a questo punto, funzionale alla risoluzione dell'intera controversia un sia pur sommario inquadramento della figura stessa della cosiddetta revocatoria penale, benché limitatamente alla sola sottocategoria qui rilevante.

7.1. La c.d. revocatoria penale per atti compiuti a titolo gratuito dal colpevole dopo la commissione del reato è disciplinata dall'art. 192 cod. pen. fin dalla sua originaria formulazione, nel testo promulgato dal 1930.

In virtù di tale disposizione, "gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189". Tale secondo articolo si riferiva, nella sua formulazione anteriore al codice di procedura penale del 1988, ai seguenti crediti: 1) per pene pecuniarie ed ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato; 2) per le spese del procedimento; 3) per le spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena; 4) per le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità; 5) per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali; 6) per le spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

A seguito dell'abrogazione, ad opera dell'art. 218 disp. att. cod. proc. pen. 1988 (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in G.U. n. 182 del 5.8.1989 - Suppl. Ordinario n. 57), di tutte le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale, si discute nella dottrina penalistica se il riferimento dell'art. 192 cod. pen. debba intendersi, in quanto dinamico (o non recettizio o mobile) e non statico (o materiale o

recettizio o fisso), pertanto ormai riferito all'equivalente istituto introdotto dal nuovo codice, cioè il sequestro conservativo disciplinato dall'art. 316 cod. proc. pen. (inserito nella parte prima del libro quarto, titolo II – "misure cautelari reali", capo I).

Tale disposizione garantisce, da un punto di vista sia sostanziale che processuale, i crediti relativi al pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (primo comma), nonché quelli per le obbligazioni civili derivanti dal reato (secondo comma); e queste ultime, previste dal codice penale sostanziale e precisamente dall'art. 185 cod. pen. (disposizione con cui esordisce il titolo VII – "delle sanzioni civili" – del libro primo – "dei reati in generale" – di quel codice), consistono nelle restituzioni (primo comma) e nel risarcimento di ogni danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dal reato stesso (secondo comma).

Ai fini che qui interessano, peraltro, poco rileva approfondire tale specifico aspetto, visto che sia secondo la tesi della persistenza del riferimento all'originario testo dell'art. 189 cod. pen. (tesi che, peraltro, ben potrebbe fondarsi sull'immutata sussistenza del rinvio dell'art. 192 non già all'istituto dell'ipoteca, solo ad essere stato abrogato, ma ai crediti che ne erano in origine l'oggetto e che erano stati in quella sede esplicitamente ed autonomamente elencati e descritti), sia secondo quella della necessaria sostituzione del riferimento al nuovo istituto cautelare nella sua interezza, le obbligazioni civili nascenti da reato, fra cui prima di ogni altra certamente quella del risarcimento del danno, sarebbero tutelate dall'istituto della revocatoria penale: o ai sensi del n. 5 del primo comma del vecchio art. 189 cod. pen., o ai sensi del comma secondo del nuovo art. 316 cod. proc. pen.

La relativa questione si lascia, pertanto, del tutto impregiudicata.

7.2. L'istituto ha costituito oggetto di attenzione quasi esclusivamente nella dottrina penalistica, ovvero, nella giurisprudenza di legittimità penale, ai fini della valutazione di ammissibilità del sequestro conservativo (ammesso, ad es., sui beni oggetto di donazione dal colpevole a terzi: Cass. pen. 19 dicembre 2008 – 20 gennaio 2009, n. 2386, imp. Liuzzi; non ammesso, invece, se riferito alla rinuncia all'eredità: Cass. pen. 7 marzo - 6 aprile 2000, n. 1294, imp. Gallarati Scotti ed a.) e sul presupposto oltretutto di un automatico recepimento

dell'effetto di inefficacia dell'atto di disposizione. Al contrario, rarissimi risultano gli interventi dei giudici civili di merito (Trib. Milano 21 febbraio 2011, n. 2439, in *Banca borsa tit. credito*, 2012, 1, II, 118) e, se si eccettua un *obiter dictum* di cui si dirà, in pratica sul punto manca un'elaborazione da parte delle sezioni civili di questa Corte regolatrice.

7.2.1. La peculiare inefficacia in esame (altrimenti detta, per metonimia – se non metalepsi – quale oggetto o conseguenza dell'altra, "revocatoria penale") è definita quale mezzo di garanzia per il soddisfacimento dei crediti nascenti da reato, avendo fondamento nell'esigenza di attribuire specifica tutela ai crediti derivanti da reato; al contempo, come reso evidente dalla stessa collocazione sistematica della disposizione che la prevede, essa integra una sanzione ulteriore e quindi una conseguenza ulteriore, per il colpevole, della commissione del reato.

Nonostante la discontinuità e l'incostanza dell'attenzione della norma penale per la vittima del reato, la peculiare inefficacia in esame si iscrive in quel nucleo minimo di istituti che tendono a proteggere detta vittima nel tempo successivo al reato, anche solo in via risarcitoria, *al contempo* assolvendo, come ogni altra sanzione, una funzione sia deterrente che retributiva.

7.2.2. La dottrina penalistica individua il fondamento e la funzione di tale istituto risiedono nella necessità di approntare uno strumento mediante il quale riuscire a neutralizzare gli atti fraudolenti compiuti dal reo e finalizzati al depauperamento del patrimonio in pregiudizio del creditore: donde la necessità, avvertita dal codificatore, di predisporre una tutela più rafforzata rispetto a quella ordinaria civilistica, come si desume dal fatto che lo stesso art. 2904 cod. civ., a chiusura della sezione dedicata all'azione revocatoria, fa salve le disposizioni dettate su tale istituto in materia fallimentare e in materia penale.

Da qui la considerazione che la peculiare importanza – dalla dottrina riconosciuta come di natura pubblicistica – dei crediti derivanti da reato suggerisce l'impiego di un istituto più specifico e più efficace della revocatoria ordinaria: gli atti che esso mira a revocare sono infatti compiuti non da un debitore "comune", ma dall'autore di un reato, che – si è osservato in dottrina – appare frenato da minori remore morali e giuridiche nello spogliarsi, preventivamente o successivamente, dei propri beni per evitare di rispondere dell'illecito penale, oltre che sul piano

personale, anche su quello economico; l'effettività della tutela della sua controparte può allora fondarsi su di un regime molto più sfavorevole per il colpevole-debitore.

7.2.3. Tuttavia – e nonostante la singolare tenuità dell'interesse della dottrina penalistica a questo peculiare profilo – l'istituto in esame è *al contempo* una sanzione – una sanzione civile, come testualmente si esprime la norma che lo prevede – del reato: una sua conseguenza sanzionatoria, benché del tutto peculiare, strutturata quale strumento ulteriore e complementare rispetto ai normali mezzi civilistici conservativi di cui agli artt. 2900 ss. c.c., quali le azioni revocatoria ordinaria e surrogatoria. Da queste l'inefficacia in esame si distingue nel senso di una maggiore intensità – e, per quella degli atti a titolo gratuito successivi, nel sostanziale automatismo – nella tutela civilistica del creditore, quale completamento della risposta sanzionatoria dell'ordinamento al reato e tentativo di limitarne gli effetti patrimoniali negativi per le vittime, quale forma di ristoro, per quanto possibile in forma specifica od altrimenti per equivalente, dello *status quo ante* della loro sfera giuridica, illecitamente turbata, sminuita o stravolta.

Tale sanzione è diretta conseguenza dell'applicazione del principio per il quale il fatto che il colpevole possa conseguire e conservare anche solo in parte effetti favorevoli – come è reso evidente dalla misura di sicurezza della confisca, prevista dall'art. 240 cod. pen. per il profitto, provento o prezzo del reato – della sua condotta illecita ripugna al comune sentire e va scongiurato o comunque represso: donde la piena riconducibilità dell'istituto in esame al novero delle sanzioni in senso stretto.

7.3. In questa sede occorre focalizzare il discorso sulla sola inefficacia degli atti a titolo gratuito successivi alla commissione del reato, definiti *tout court* inefficaci dal codice penale. Al riguardo:

- da un lato, per tale tipologia di atti è ancora più evidente la callidità (*sub specie* di malvagità, intesa nel senso di inclinazione a cagionare ingiusti danni ad altri) e così la riprovazione della condotta del debitore del risarcimento, il quale, con quelli, depaupera il proprio patrimonio senza controprestazioni, sì da connotare tale diminuzione del significativo prevalente effetto di mettere il patrimonio almeno in condizioni tali da non consentire più a chi ne ha diritto l'utile esperibilità

di azioni per il soddisfacimento, anche solo parziale, del suo credito per il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli del reato stesso: cioè, di aggravare, sotto forma di concreta irrisarcibilità, le condizioni negative del reato per la vittima;

- dall'altro lato, nessuna ragione di tutela si può rinvenire in favore dei beneficiari di quegli stessi atti nella comparazione con le prioritarie esigenze del creditore per il risarcimento del danno cagionato dal reato stesso: a fronte di un incremento del proprio patrimonio privo, per definizione, di corrispettivo, qual è quello del beneficiario di quell'atto, deve trovare considerazione assolutamente preferenziale invece l'esigenza di ristorare il patrimonio del danneggiato dal reato, vulnerato da una condotta illecita e punita con la più grave delle sanzioni pubblicistiche e quindi affetta dalla considerazione del massimo disvalore possibile per l'intero ordinamento.

7.4. Non rileva, in questa sede, prendere posizione sulle dispute, accese peraltro quasi esclusivamente in dottrina per il visto modesto spazio concreto riservato dalla prassi all'istituto, in ordine alla natura dell'istituto, che la maggioranza degli interpreti qualifica cautelare.

Neppure rilevano ulteriori approfondimenti sui rapporti di genere a specie tra l'azione revocatoria civile ordinaria e quella penale (che la dottrina ascrive geneticamente allo stesso "fenomeno economico-sociale" ed a un medesimo principio, oltre a notarne l'armonico coordinamento), oppure sulle distinzioni tra l'una e l'altra dal punto di vista sostanziale (quanto ai soggetti legittimati attivamente e passivamente, molto limitati nella seconda; quanto all'ambito della prova, molto più agevolato per il creditore nella seconda) e processuale (potendo la revocatoria penale essere intentata davanti al giudice penale ed articolandosi in almeno quattro fasi), sicché esse differiscono nel fondamento, nell'essenza, nei caratteri, nella funzionalità, negli effetti, nei presupposti e nelle modalità per il suo esercizio rispetto a quella ordinaria, pur inquadrandosi nell'ambito dei medesimi principi.

Qui rileva invece valutare, certo sommariamente:

- quando, come e davanti a chi possa farsi valere l'inefficacia degli atti di disposizione a titolo gratuito posti in essere dopo la commissione del reato dal suo autore: e ciò anche ai fini di verificare il tempo della prescrizione;

- quale sia il significato del termine "colpevole", che qualifica soggettivamente l'autore dell'atto passibile della sanzione di inefficacia.

7.5. In primo luogo, l'inefficacia prevista dall'art. 192 cod. pen. non è formalmente oggetto di una riserva al giudice penale, né al giudice civile, nonostante sia corrente, tra gli interpreti, la conclusione della sua devoluzione al secondo, in via principale (ed attraverso diverse fasi, così elaborate dalla dottrina sotto il vigore del vecchio codice di procedura penale: una di inizio del processo civile, un'altra di sospensione di questo, un'altra ancora di continuazione ed un'ultima di esecuzione): e tale assunto può, in linea di massima, essere condiviso.

Per la verità, a stretto rigore, l'inefficacia in esame non è riservata neppure ad un'azione *ad hoc*, né configurata come esito di una declaratoria all'esito di quest'ultima; in tal senso milita, ove non lo si voglia svalutare immotivatamente, il dato testuale dell'art. 192 cod. pen., che commina direttamente l'inefficacia dell'atto come conseguenza del reato, senza passare, come si esprime invece la norma del codice civile sulla generale *actio pauliana*, per l'abilitazione del singolo creditore ad agire per farlo dichiarare inefficace (secondo, cioè, il chiaro disposto dell'art. 2901 cod. civ., per il quale il creditore "può domandare che siano dichiarati inefficaci" determinati atti di disposizione del patrimonio: sicché solo dopo la declaratoria di inefficacia egli potrà agire esecutivamente sui beni che ne sono oggetto). In tal senso la giurisprudenza penale in tema di sequestro conservativo, come visto, presuppone in via diretta ed immediata l'aggregabilità, con tale misura certamente cautelare, proprio di beni oggetto di quegli atti dispositivi (v. la già citata Cass. pen. n. 2386/2009, imp. Liuzzi).

Ma allora tanto basta affinché – esulando dal compito di questa Corte nella fattispecie in esame la verifica della normale devoluzione della pronuncia anche al giudice penale che ne fosse ritualmente investito – l'inefficacia, integrando un fatto *ex se* impeditivo dell'eventuale apparente diritto dell'avente causa sul bene oggetto dell'atto di disposizione, possa essere invocata sia in via principale che in via incidentale, ma pure in via di mera eccezione e neppure necessariamente riconvenzionale.

7.6. Non è nemmeno necessario che l'autore dell'atto sia già stato condannato e tanto meno in via definitiva.

La norma penale accorda la tutela nei confronti del "colpevole", il quale sia autore dell'atto di disposizione: ora, è ben vero che per "colpevole", secondo la dottrina penalistica, va identificato colui al quale non solo è attribuito un fatto costituente reato, ma che ne è risultato altresì causa materiale e psichica per l'esistenza di uno degli atteggiamenti, richiesti dalla legge, della coscienza e della volontà verso l'evento; ma è altrettanto vero che, in vista ed in attesa di tale riconoscimento, il credito da tutelare comunque sussiste e che pertanto anche la sola prospettazione della qualità di colpevole, che si ha prima della condanna, fonda idoneamente l'invocabilità dell'inefficacia, se non altro appunto in via cautelare. La carenza attuale del riconoscimento di quella qualità, del resto, neppure impedisce la costituzione di parte civile, il cui presupposto è appunto rimesso all'accertamento in esito all'intera attività processuale che, pure, essa è ammessa a compiere in vista di quella finale pronuncia. Si tratta, quindi, di un'anticipazione condizionata degli effetti di quel riconoscimento, finalizzata ad agevolarlo in dipendenza della particolare condizione personale del soggetto abilitato.

L'inefficacia penale può rilevare allora come giustificazione di misure cautelari finalizzate a preservare la garanzia consistente nel patrimonio del colpevole, prima ancora della sua condanna ed alla sola condizione della sua sottoposizione a procedimento penale: è, oggi, il caso del sequestro conservativo previsto dall'art. 316 cod. proc. pen., una volta chiesto - ed a maggior ragione se conseguito, come poi in concreto avvenuto nella fattispecie in esame - dal danneggiato che si sia costituito parte civile; tuttavia, l'inefficacia potrà giungere a legittimare l'esecuzione sui beni sequestrati solo una volta che il sequestro, in virtù dei principi generali processualciviltistici richiamati dall'art. 320 cod. proc. pen., si sia convertito - ma pur sempre con efficacia *ex tunc* e anticipando quindi al tempo della sua attuazione gli effetti della successiva azione esecutiva - in pignoramento in dipendenza del riconoscimento del credito con sentenza di merito.

La dichiarazione di colpevolezza è quindi presupposto per la concreta operatività dell'invocata inefficacia: o, in altri termini, per l'effettiva aggressione esecutiva sul bene oggetto dell'atto di disposizione, secondo le ordinarie regole in tema di *actio pauliana*.

7.7. Se tanto è vero, l'inefficacia può essere fatta utilmente valere – se non ai fini della ricordata misura cautelare penale speciale, ma senza alcuna concreta definitiva conseguenza sul bene oggetto dell'atto di disposizione – esclusivamente a far tempo dalla dichiarazione di colpevolezza dell'autore dell'atto e, più precisamente, dal momento in cui quest'ultima, avendo determinato l'esistenza del credito in capo al danneggiato, possa fondare (secondo i principi generali sull'esercizio dell'azione civile nel processo penale, il cui approfondimento non rileva ai fini della presente controversia) un'azione esecutiva contro chi ne è attinto.

Conseguenza di tanto è che, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2935 cod. civ., prima di tale data non può iniziare a decorrere nemmeno il termine prescrizione; il quale, poi, per l'astratta riconducibilità dell'azione in esame al più ampio genere di quella revocatoria, non potrà che essere quello quinquennale previsto dall'art. 2903 cod. civ.: non rileva allora, quale *exordium praescriptionis*, la data dell'atto di disposizione.

E, in applicazione anche in questo caso di regole generali civilistiche (e segnatamente dei commi primo e terzo dell'art. 2945 cod. civ.), il termine prescrizione è dapprima interrotto dall'esecuzione di una misura cautelare (come pure dall'inizio di un giudizio risarcitorio) e poi rimane sospeso – in dipendenza della retroazione al tempo di attuazione della misura cautelare degli effetti del pignoramento in cui essa si converte – durante tutto il tempo di pendenza del giudizio, penale o civile poco importa, che culmini nella pronuncia di un titolo esecutivo in favore del danneggiato che sia riconosciuto creditore.

8. – Revocatoria penale e patteggiamento.

Occorre, quindi, una dichiarazione di colpevolezza.

8.1. Tale esigenza esclude di certo l'operatività della norma speciale nel caso in cui alla condanna non si faccia luogo per una delle cause di estinzione del reato che non presuppongono la colpevolezza, ovvero quando vi sia luogo ad un qualunque proscioglimento – come nel caso di difetto di querela – che escluda la configurabilità del fatto come reato.

In tali ipotesi, per definizione o manca perfino un reato oppure mancano un colpevole e quindi i titolari di crediti, verso di lui, derivanti dal reato. Resta salva però l'esperibilità della revocatoria ordinaria, ove,

beninteso, ne ricorrano tutti i più rigorosi presupposti (come nel caso deciso da Cass. 14 giugno 2007, n. 13972, che ha ammesso la prosecuzione della revocatoria ordinaria già intentata dai danneggiati, qualificata irrilevante la mancanza, dovuta alla morte del reo, di una sentenza di condanna in sede penale).

Analogamente, l'unico accenno esplicito in tal senso da parte di una sezione civile di questa Corte è operato con riferimento all'esigenza della pronuncia di un giudizio di colpevolezza a carico di chi ha posto in essere l'atto (Cass., 11 giugno 2010, n. 14070), escluso però con tutta evidenza nel caso di morte del reo prima della condanna definitiva: il carattere meramente incidentale di tale affermazione non consente però di trarre conclusioni che possano attagliarsi alla fattispecie, caratterizzata del resto non già dal totalmente vano esaurimento dell'azione penale, bensì dalla pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta.

8.2. Non constano precedenti di questa Corte regolatrice in ordine all'ipotesi indicata comunemente e correntemente come patteggiamento.

Al riguardo, è noto che l'art. 445 cod. proc. pen., al suo comma 1-*bis* (introdotto dall'art. 2 della legge 12 giugno 2003, n. 134, in tempo di gran lunga successivo ai fatti di causa ma senza espressa disciplina transitoria se non altro validamente applicabile anche alla fattispecie; e dopo un primo più limitato intervento sul solo primo comma, di cui all'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97), prevede che, "salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi"; e che, "salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

L'art. 653 del medesimo codice di rito penale (come risultante dalla modifica introdotta con l'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, la cui retroattiva applicazione è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza 25 luglio 2002, n. 394), prevede poi, al suo comma 1-*bis*, che "la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

La norma che ne risulta è quindi che, pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2,



anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, diversi da quelli per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità.

8.3. Per quel che qui interessa, la sentenza di patteggiamento – il cui passaggio in giudicato determina la conversione del sequestro conservativo in pignoramento – è stata intesa dai processualcivili come priva dell'efficacia diretta, nel processo civile, propria di una sentenza di condanna (disciplinata dall'art. 651 cod. proc. pen.); e tanto con indagine finora comprensibilmente rivolta al pure relevantissimo profilo dell'efficacia probatoria nei giudizi civili o amministrativi per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, ovvero dello "stato" che essa è idonea a fare in quei giudizi in tema di prova della sussistenza del reato e del suo compimento da parte del condannato.

Ciononostante, anche in quest'ambito la sentenza di patteggiamento comunque assurge al rango di importante elemento di prova (sia pur non esclusivo o decisivo ex se: Cass. 27 settembre 2013, n. 22213; Cass. 19 gennaio 2011, n. 1141), sull'esclusione della cui rilevanza il giudice civile deve pur sempre motivare espressamente (Cass., ord. 6 dicembre 2011, n. 26263, con principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., seguito già da Cass. 18 aprile 2013, n. 9456, o da Cass. 7 novembre 2011, n. 23025).

8.4. Quanto all'individuazione di un'ammissione di responsabilità nella medesima richiesta di patteggiamento o nell'adesione a quella del pubblico ministero, è noto poi che la giurisprudenza penale di questa Corte regolatrice è stata a lungo sostanzialmente ferma nell'escluderla, sia pure iniziando, in un secondo momento, un percorso di rieditazione verso la conclusione di una portata in quel senso, con formule dubitative sempre più marcate in favore di un significato meno neutro.

Ed allora (tra le numerose più recenti: Cass. sez. 2 pen., 5 – 10 giugno 2014, n. 24308; Cass. sez. 2 pen., 13 – 26 maggio 2014, n. 21231; Cass. sez. 2 pen., 14 febbraio – 2 marzo 2014, n. 10090) si ammette che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, "quando non la si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o implicito

riconoscimento di colpevolezza”: sul punto richiamando giurisprudenza anche risalente (Cass. sez. 5 pen., 20 – 29 settembre 1999, n. 4117; Cass. sez. 1 pen., 3 novembre 1995, Nulli; Cass. sez. 3 pen., 26 giugno 1995, Donazzolo; Cass. sez. 1 pen., 13 maggio 1994, Dellegrottaglie).

8.5. La giurisprudenza di legittimità civile invece – quando non ha voluto limitarla alla mera ammissione di sussistenza dei fatti di rilevanza penale (Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399) – ritiene oggi per lo più sussistere almeno un’ammissione di responsabilità, sia pure senza alcun automatismo (in quanto sempre liberamente apprezzabile dal giudice civile: Cass. 6 dicembre 2011, n. 26520) e se non altro per implicito (Cass. Sez. Un., 20 settembre 2013, n. 21591; Cass. Sez. Un., 31 luglio 2006, n. 17289) o fino a prova contraria (Cass. 3 dicembre 2013, n. 27071; Cass. 18 febbraio 2011, n. 4060; Cass., ord. 12 febbraio 2011, n. 3560).

In tali sensi milita soprattutto la più recente giurisprudenza delle sezioni unite civili, non sminuita, in questa evoluzione ermeneutica, dalla sussunzione delle fattispecie decise entro la materia disciplinare (nella quale l’efficacia propria anche della sentenza di patteggiamento gode di una considerazione specifica, in virtù delle richiamate disposizioni), atteso il carattere generale delle considerazioni sviluppate a sostegno della conclusione.

Del resto, in un ordinamento che voglia mantenere un livello minimale di dignitosa efficienza nella repressione del crimine – beninteso coniugando l’esigenza di effettività della pena con i principi del terzo comma dell’art. 27 della Carta fondamentale – i benefici concessi a chi è sottoposto a procedimento penale possono ben essere intesi come di stretta interpretazione; e la condotta di chi accetta tali benefici non può avere, secondo *l’id quod plerumque accidit*, altro significato che un implicito significato di considerazione di un rischio di condanna: la quale, a sua volta, non può non comportare almeno un minimo atteggiamento di ammissione di sussistenza degli elementi che ad essa potrebbero portare all’esito del dibattimento, essendo contrario a qualunque logica che qualcuno accetti di sottoporsi altrimenti in modo volontario ad una pena.

Non ostano a tale conclusione gli argomenti di Corte cost. 25 luglio 2002, n. 394, sulla necessità, per l’imputato, di determinarsi alla sua scelta delle conseguenze giuridiche derivanti dall’applicazione della pena

su richiesta, così da poterne adeguatamente ponderare i benefici e gli svantaggi: ricompresi, tra i benefici, l'inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili o amministrativi, che poteva ritenersi fondata sulla certezza e stabilità del quadro normativo che faceva da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato (con preclusione di successive modificazioni legislative atte ad alterare *in pejus* effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento). Essi sono stati posti a fondamento dell'illegittimità costituzionale dell'estensione retroattiva di un'efficacia di giudicato di quella sentenza anche nei giudizi disciplinari, ma non attingono la questione dell'ambito originario di efficacia della sentenza in esame, quale ricavabile in via interpretativa fin da prima della manifestazione della volontà dell'imputato. Ad ogni buon conto, diverso era il tenore testuale della disciplina sull'efficacia della sentenza di patteggiamento, essendo quella stata modificata almeno due volte, come già visto (v. sopra, punto 8.2), in tempo successivo alla prestazione di consenso da parte dell'imputato.

8.6. Ora, la tutela civilistica della vittima del reato è stata presa in considerazione in modo prevalentemente indiretto dalla giurisprudenza di legittimità penale, focalizzata, secondo la sua istituzionale funzione, sulla finalità repressiva o preventiva nei confronti del reo.

Si è confermato, nei rapporti tra sentenza di patteggiamento e misure conservative, che il sequestro si converte in pignoramento a seguito anche del passaggio in giudicato di quella (Cass., sez. 5 pen., 8 febbraio - 10 aprile 2013, n. 16312, imp. Velsecchi; Cass., sez. 1 pen., 29 maggio - 27 giugno 2008, n. 25950, imp. Zampetti); e si è pure significativamente statuito, in evidente applicazione dei principi generali civilistici di raccordo tra misura cautelare e giudizio di merito, che il sequestro conservativo disposto sui beni dell'imputato, una volta che il processo sia definito con sentenza di patteggiamento perde efficacia soltanto ove l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e quindi iniziata nei termini previsti dall'art. 669-*octies* cod. proc. civ. (Cass. sez. 1 pen. 21 gennaio - 1 giugno 2011, n. 22062, imp. Gaucci).

Non consta essere stata esplorata *ex professo*, invece, l'incidenza della sentenza di patteggiamento sul generale istituto dell'inefficacia degli



atti di disposizione compiuti dal colpevole in tempo successivo al reato, questione che rileva ai fini dell'odierna decisione.

Certamente, l'istituto stesso del patteggiamento preclude l'adozione in sede penale di statuizioni civili, diverse da quelle in punto di spese della parte civile: in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, al giudice penale non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché egli non può procedere a quantificare il danno o ad assegnare provvisori, né ad adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio, da conseguirsi ormai solamente in sede civile (Cass. sez. 5 pen., 25 novembre 2009 – 22 febbraio 2010, n. 7021, Puorro e a.; in precedenza già Cass. sez. 3 pen. 20 novembre 2002 – 24 gennaio 2003, n. 3518, Donadio; Cass. sez. 6 pen., 15 febbraio – 2 giugno 2000, n. 6580, Terranova).

Pertanto, ogni azione civile fino a quel momento esercitata nel processo penale deve trasferirsi nella sede civile, unica del resto a residuare con l'irretrattabile esaurimento del primo contesto processuale.

8.7. Già potrebbe rilevarsi che l'inefficacia in esame, quale specifica sanzione della condotta del colpevole, non è espressamente indicata, tra quelle che non si applicano in suo danno, dalla normativa di rito penale: donde, per ordinari criteri letterali di ermeneutica (*inclusio unius, exclusio alterius*), la persistente operatività della sua disciplina anche in caso di patteggiamento.

Tuttavia ed in via dirimente, ritiene il Collegio che, ai fini di garantire effettività di tutela in sede civile alla vittima del reato, l'istituto sanzionatorio di protezione consistente nell'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dopo il reato si estenda non solo al loro autore che sia formalmente destinatario di una sentenza di condanna, ma pure a colui che, riconosciutosi (secondo l'impostazione ormai prevalente nelle sezioni unite civili e sostenibile anche in sede di legittimità penale) almeno per implicito responsabile di un fatto considerato come reato, chiede di accedere all'agevolato percorso processuale dell'irrogazione diretta della pena, senza i rischi e le incognite del dibattimento e con gli indubbi benefici premiali riconosciuti dal codice, ma appunto soltanto di quelli espressamente previsti come tali, quali eccezioni al normale complessivo regime delle conseguenze sanzionatorie del reato stesso.



Infatti, l'istituto dell'inefficacia di cui all'art. 192 cod. pen. presuppone la sussistenza di almeno un elemento oggettivo e di due soggetti: rispettivamente, un evento integrante un reato in quanto tale e, da un lato, chi lo ha posto in essere e colui che, da esso danneggiato, ne è vittima.

Poiché non può ragionevolmente dubitarsi che tutti e tre tali elementi sussistano in pieno anche con la sentenza di patteggiamento, la *ratio* di operatività dell'istituto dell'inefficacia è rispettata anche con tale tipologia di sentenza, significativamente in modo espresso equiparata ad una sentenza di condanna, perché – pacifica la presenza dei due soggetti del rapporto – anche in forza di essa il colpevole certamente non manca (ove non si voglia prestar fede all'impostazione delle sezioni civili sulla configurabilità di una sua implicita ammissione di responsabilità, di cui sopra al punto precedente).

8.8. Né si sostenga che in tal modo si verrebbe ad attribuire alla sentenza di patteggiamento un'efficacia diretta nei giudizi civili o amministrativi, in violazione del limite sancito dall'art. 445, co. 1-*bis*, cod. proc. pen.: a prescindere dal fatto che tale limite espresso è posto – da ultimo (ovvero col secondo degli interventi di modifica) senza disciplina transitoria espressa direttamente applicabile – soltanto in forza di norma successiva di gran lunga ai fatti (v. sopra, punto 8.2), al giudice civile è rimessa sì la cognizione delle questioni relative all'inefficacia in parola, ma egli è chiamato ad applicare istituti e principi propri del diritto penale, sia pure connotati da una forte interazione con quelli civilistici di teoria generale del processo.

Inoltre, l'applicazione concreta di quella sanzione civile e l'attivazione in sede civile del rimedio da parte del creditore al risarcimento non dipende affatto da una sua scelta: egli ha, piuttosto, patito gli effetti di quella del reo in ordine alle modalità di definizione del procedimento penale ed è venuto meno senza alcuna sua possibilità di reazione od opposizione il contesto processuale penale in cui trovare quella privilegiata tutela.

È quindi la natura e la duplice funzione spiccatamente pubblicistica dell'istituto dell'inefficacia in esame – in uno al fatto che del tutto incolpevolmente il creditore al risarcimento viene a trovare ridotte le potenzialità di tutela nel processo penale – a fondare, nonostante la

formale devoluzione della questione al giudice civile (imposta però *naturaliter* dall'esaurimento del processo penale), la persistente operatività riguardo ad esso dei principi propri penalistici, tra cui l'equiparazione ad una sentenza di condanna di quella di patteggiamento: il processo civile in cui l'inefficacia è fatta valere è diretta ed immediata conseguenza, necessitata da scelte imposte al creditore, del processo penale, riservato al giudice civile se non per la preponderanza degli aspetti relativi alla sorte degli atti negoziali coinvolti, certo per l'esaurimento del processo – integrante il presupposto processuale per l'azionamento del diritto del creditore al risarcimento – davanti al giudice penale.

8.9. Può trovare pertanto applicazione il seguente principio di diritto: **attesa la sua duplice funzione pubblicistica di sanzione accessoria del reato e di tutela patrimoniale della vittima di esso, l'inefficacia comminata dall'articolo 192 del codice penale per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dopo la commissione del reato – inefficacia che presuppone un reato, un danneggiato dal reato ed un colpevole, ma non necessariamente un condannato – colpisce anche quelli posti in essere da chi abbia patteggiato la pena e può essere fatta valere pure dinanzi al giudice civile, prevalendo l'equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna e benché essa non abbia, ad alcun altro effetto, efficacia diretta nei giudizi civili.**

9. – L'utile proponibilità della revocatoria penale in sede di opposizione ad esecuzione.

Così ricostruita la revocatoria penale per atti a titolo gratuito ed ammessane l'operatività anche in caso di sentenza di c.d. patteggiamento, va esaminata la questione della sua utile proponibilità in sede di opposizione avverso l'esecuzione intentata sui beni oggetto degli atti cui la prima si riferisce.

9.1. Come si è visto (v. sopra, punti 6.1.1 e 6.2.1), la SAIPEM si duole: col terzo motivo, dell'erroneità della tesi del giudice dell'opposizione ad esecuzione in punto di inammissibilità, nel corso di questa, di questioni relative alla pignorabilità del bene, ove i relativi presupposti siano anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale azionato; col quinto motivo, della ritenuta necessità di un previo

esperimento, in separata sede, dell'azione revocatoria penale per atti a titolo gratuito ai fini dell'utile invocazione di inefficacia dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale addotto a fondamento dell'opposizione ad esecuzione. Come pure già visto (v. sopra, punti 6.1.2 e 6.2.2), i ricorrenti incidentali condividono invece le valutazioni del giudice del merito, comunque rimarcando, nella fattispecie concreta, l'intervenuta prescrizione dell'azione o la carenza dell'elemento fraudolento.

9.2. La gravata sentenza ritiene invero esistente ed assorbente:

- la preclusione, in sede di opposizione esecutiva, di ogni contestazione in ordine al diritto di agire esecutivamente per le circostanze di fatto o di diritto connesse al titolo esecutivo o al rapporto se le dette circostanze si siano verificate successivamente alla formazione del titolo;

- di conseguenza, quanto alle azioni revocatorie (pur residuando, in dipendenza della condotta processuale dell'odierna ricorrente principale di non sottoporre a specifica censura altri passaggi motivazionali della gravata sentenza, solo la questione relativa alla c.d. revocatoria penale per atti a titolo gratuito), l'indispensabilità di un previo accertamento, per di più in separata sede, dell'inefficacia dell'atto.

9.3. Gli argomenti della gravata sentenza non possono in alcun modo essere condivisi.

Il principio da essa richiamato, per quanto certamente pacifico (per tutte, basti un richiamo a Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ove ulteriori riferimenti), è relativo ai soli titoli giudiziali e, comunque e soprattutto, ai fatti costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del credito in quelli consacrato, perché esclusivamente la cognizione di tali fatti è riservata istituzionalmente al giudice del processo in cui il titolo giudiziale si è formato o deve divenire definitivo: invero, affinché possa fare stato sulla sussistenza del credito (e sui suoi peculiari caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità), il titolo giudiziale deve fondarsi appunto sulla valutazione e sulla statuizione definitiva di quei fatti e la riserva di queste sole ultime ne preclude la riproposizione o riconsiderazione davanti al giudice dell'esecuzione fondata su quel medesimo titolo.

Se così è, ogniqualvolta l'opposizione ad esecuzione attenga invece alla pignorabilità del bene, è evidente che nessuna limitazione può derivare da quel titolo giudiziale, che non poteva certo, prima ancora



dell'affermazione del diritto di credito poi azionato (e salvo il caso – che qui manifestamente non ricorre – in cui, per qualche peculiare e concreta ma eccezionale ragione, un'espressa pronuncia in tal senso si sia comunque avuta e che la relativa questione sia stata affrontata e risolta, anche ai fini di un mero giudicato implicito, come nel caso di un sequestro conservativo in corso di causa e di dispute tra le parti proprio sull'assoggettabilità del bene ad esso siccome suscettibile di convertirsi in futuro in pignoramento), prevedere quale bene sarebbe poi stato in effetti assoggettato ad esecuzione forzata, affrontare e soprattutto pregiudicare la relativa questione.

9.4. Infatti, l'opposizione ad esecuzione è comunque un'ordinaria causa di cognizione avente ad oggetto i temi ritualmente introdotti con l'atto introduttivo: da tempo questa Corte regolatrice (tra le più risalenti, v. ad es. Cass. 7 giugno 1988, n. 3849) afferma che il giudizio conseguente all'opposizione all'esecuzione è un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale, non ostandovi i limiti stabiliti dalla legge, è consentito al creditore procedente – che ha veste sostanziale e processuale di convenuto – di proporre non soltanto le eccezioni dirette a rimuovere gli ostacoli frapposti alla realizzazione del suo diritto, ma anche di chiedere la condanna del debitore opponente per un titolo diverso, svolgendo all'uopo una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunge al primo.

E tanto comporta come conseguenza che, salvo il solo – peraltro consistente – limite dell'irretrattabilità dei fatti costitutivi posti a base del diritto di credito consacrato nel titolo giudiziale se non per fatti successivi ed estranei al processo in cui questo si è formato, nessuna limitazione può soffrire il diritto di difesa di entrambe le parti e, così, anche del creditore opposto in ordine a tutti gli altri fatti: il quale creditore, in via di mera difesa, di eccezione in senso stretto o perfino riconvenzionale, se non pure di vera e propria domanda riconvenzionale (per tutte: Cass. 21 gennaio 2014, n. 1123; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1031; Cass. 20 aprile 2007, n. 9494; Cass. 14 febbraio 1996, n. 1107; Cass. 16 novembre 1994, n. 9695), può quindi introdurre temi e questioni e tesi idonee a contrastare l'avversa pretesa di sottrarsi al processo esecutivo ed anzi a consentire la prosecuzione di quest'ultimo a tutela della propria pretesa



creditoria, in dipendenza dell'iniziativa e delle ragioni sviluppata e fraposte da controparte.

La giurisprudenza di questa Corte, poi, dà per presupposta la possibilità, per il creditore opposto, di agire con l'azione revocatoria ordinaria in via riconvenzionale nell'opposizione ad esecuzione dispiegata dal debitore esecutato (tra le altre: Cass. 30 luglio 2004, n. 14625, che la esclude però per l'opposizione di terzo, in dipendenza degli effetti che deriverebbero dall'accoglimento della domanda principale; Cass. 12 marzo 2013, n. 6103): con l'esito vittorioso della quale azione il creditore (salvo il caso – che però qui non ricorre – di mutamento dei soggetti destinatari dell'azione esecutiva in dipendenza del vittorioso esito della stessa revocatoria), nonostante l'atto che gli viene formalmente opposto quale impeditivo del suo diritto di agire *in executivis*, paralizzerebbe gli effetti dell'atto stesso e farebbe venir meno detto effetto impeditivo, ripristinando l'operatività di tutte le facoltà insite al suo diritto di azione e quindi, in sostanza, potrebbe proseguire l'esecuzione e tendere al soddisfacimento coattivo del proprio credito.

9.5. Pertanto, **dedotta, a fondamento dell'opposizione all'esecuzione, una ragione di impignorabilità del bene** (con la qual cosa si contesta *l'an exequatur sit* in ordine al bene in concreto staggito e, quindi, il diritto di procedere in via esecutiva quanto a quest'ultimo), **è irrilevante, ai fini dell'ammissibilità della questione, che la relativa condizione del bene sia insorta prima della formazione – o del conseguimento di definitività – del titolo esecutivo giudiziale; parallelamente, per garantire l'estrinsecazione del diritto di difesa dell'opposto in condizioni di parità con la controparte, neppure è preclusa in sede di opposizione all'esecuzione la replica – o controeccezione, se del caso anche riconvenzionale, ovvero anche sotto forma di domanda riconvenzionale in senso stretto – del creditore precedente opposto – la quale si risolve nell'adduzione di quei fatti a loro volta impeditivi od estintivi del diritto, vantato dal debitore opponente, di sottrarre all'espropriazione il bene staggito – in ordine alla non operatività delle medesime cause di impignorabilità *ex adverso* addotte, come quella fondata sull'articolo 192 del codice penale circa l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal**



colpevole dopo il reato e pure ove sia intervenuta sentenza di patteggiamento.

9.6. In conclusione, non sussiste nessuna pregiudizialità delle azioni revocatorie, tanto meno di quella penale, rispetto all'opposizione ad esecuzione fondata sull'impignorabilità dei beni oggetto di quelle.

Erra pertanto la gravata sentenza a limitarsi a predicare l'inammissibilità, in sede di opposizione all'esecuzione e per mancato previo esperimento in separata sede, delle contestazioni sull'opponibilità del fondo patrimoniale derivanti dalla prospettazione della sua inefficacia da revocabilità, senza esaminarle nel merito.

Essa avrebbe dovuto invece, prima ancora di valutare la sussistenza dei presupposti concreti di opponibilità dello specifico fondo patrimoniale contestati poi dalla creditrice procedente opposta (con le questioni che sono oggi il fulcro del primo e del quarto motivo del suo ricorso principale: contestazione dell'estensione dell'art. 170 cod. civ., con la previsione di impignorabilità dei beni, in dipendenza della natura anche extracontrattuale dell'obbligazione azionata, della posteriorità del fondo rispetto al fatto costituente la fonte di questa; allegazione e prova, da parte dei debitori eseguiti, della non inerenza del credito ai bisogni della famiglia), esaminare l'eccezione dell'opposta fondata sull'art. 192 cod. pen., da subito addotta in sede di opposizione: questione intuitivamente preliminare, perché involgente l'atto di costituzione nel suo complesso, a prescindere sia dalla sua epoca, sia dalla sua fonte, sia dalla prova dell'inerenza ai bisogni della famiglia, circostanze tutte che costituiscono un *posterius* logico-giuridico rispetto alla stessa astratta opponibilità di un fondo patrimoniale costituito dopo la commissione del reato.

Tanto comporta la fondatezza del terzo e del quinto motivo di ricorso principale: sicché la gravata sentenza può, anche già solo per questo, essere cassata.

10. - La decisione nel merito.

La mancata disamina nel merito dell'eccezione di inefficacia del fondo in relazione all'art. 192 cod. pen. consente, a questo punto, di procedere ai sensi della seconda parte del secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., pure in considerazione dell'epoca dei fatti cui si riferisce la controversia: al riguardo, ogni aspetto è stato infatti comunque preso ampiamente in considerazione dalle parti e risulta suffragato da idonei

dati di fatto ormai acclarati, sicché non sono necessari né altri accertamenti di fatto, né la sottoposizione di ulteriori questioni al contraddittorio di quelle, essendosi il relativo dibattito processuale idoneamente e compiutamente sviluppato nel corso di causa e finanche in questa sede.

Ora, l'eccezione di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, fin dall'origine formulata dalla creditrice procedente ai sensi dell'art. 192 cod. pen., deve dirsi fondata.

10.1. L'atto di costituzione di fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, per quanto ricordato sopra, al punto 6.5; ed il credito azionato dalla spa SAIPEM, pur non essendo credito dello Stato, è il credito del danneggiato da reato, come tale oggetto della detta inefficacia (o ai sensi del n. 5 del primo comma del vecchio art. 189 cod. pen., o ai sensi del comma secondo del nuovo art. 316 cod. proc. pen.: v. sopra, punto 7.1).

Su quest'ultimo punto, è sufficiente rilevare che è stata azionata sì quale titolo esecutivo la sentenza civile del tribunale di Milano 21.4.05, n. 4464; ma che tanto, essendone stato effettuato (addì 7.7.05) il deposito – e chiesta l'annotazione ai RR.II. (addì 6.7.05) – ai sensi degli artt. 320 cod. proc. pen. e 156 disp. att. cod. proc. civ. presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, è avvenuto con tutta evidenza in continuità causale col sequestro conservativo penale conseguito (addì 16.4.98) proprio dalla SAIPEM spa, quando era costituita parte civile (fin dal 12.11.96), nel corso del procedimento penale a carico anche del Santoro (proc. pen. n. 9791/95 rgnr proc. Rep. Trib. Milano), trascritto il 16.5.98, finalizzato proprio alla tutela delle obbligazioni civili nascenti da quei reati per cui si procedeva.

Tale nesso è idoneo a riferire il titolo azionato, se non altro in parte – ma in via del tutto idonea – e per quel che qui rileva, anche al procedimento penale (concluso con sentenza di patteggiamento del tribunale di Milano in data 15.7.99) nel cui corso la misura conservativa o cautelare era stata concessa all'allora costituita parte civile per i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita pluriaggravata, finanziamento illecito ai partiti politici: e quindi alla ragione risarcitoria pacificamente almeno in origine anch'essa azionata con le azioni dei danneggiati dal reato, intentate nel 1999 e nel 2000 (v. pag. 5 del ricorso principale).



A confutazione di tanto – attesa l'evidenza probatoria (favorevole al danneggiato creditore precedente) indotta dal nesso tra titolo azionato e precedente, ad esso preordinata, misura conservativa penale – sarebbe stata allora necessaria, per gli esecutati che tale fondamento avessero voluto adeguatamente contestare, la trascrizione integrale in ricorso (per quanto argomentato sopra, punto 4.3), e non limitata ad alcuni pochi stralci, dei passaggi motivazionali della sentenza che avessero escluso invece ogni ipotesi di responsabilità da reato in capo al Santoro, come pure degli atti di quel giudizio da cui desumere la limitazione di quella pronuncia ai soli aspetti di responsabilità contrattuale.

In mancanza, deve aversi per provato il nesso postulato dalla vista continuità tra misura cautelare penale e titolo azionato: e quindi deve concludersi che la fonte del credito per il quale si agisce in via esecutiva è proprio quello al risarcimento dei danni derivanti da quei reati durante il processo penale per i quali era stato disposto il sequestro.

10.3. Va, infine, pure escluso che, a fronte del conseguimento di definitività della sentenza di patteggiamento nel 1999, possa mai essere maturata la prescrizione della c.d. revocatoria penale, per quanto argomentato sopra al punto 7.7: vi è appunto, con tutta evidenza, un nesso di continuità – anche stavolta temporale, oltre che causale e funzionale – della concessione della misura cautelare penale del 16.4.98 rispetto all'avvio dell'azione di danni in sede civile ed alla sua conclusione con la sentenza poi depositata e annotata, posta a base dell'intrapresa esecuzione immobiliare.

10.4. Pertanto, applicati i principi elaborati ai precedenti punti 8 e 9, fondatamente invoca la creditrice precedente opposta l'inefficacia dell'atto addotto dagli esecutati quale fondamento della loro tesi sull'impignorabilità del bene espropriato: sicché, esclusa – in dipendenza della vittoriosa reazione processuale dell'opposta – la fondatezza del relativo unico motivo di opposizione all'esecuzione, l'opposizione stessa va definitivamente rigettata nel merito.

11. – Le conseguenze della decisione nel merito.

La decisione della causa nel merito nei sensi suddetti comporta due conseguenze.

11.1. Una volta esclusa in radice la stessa astratta opponibilità del fondo patrimoniale in dipendenza della disposizione dell'art. 192 cod.

pen., diviene irrilevante la disamina della correttezza o meno del (mancato o contestato) accertamento dei presupposti concreti in rapporto all'effettiva attività assertiva od istruttoria delle parti onerate ed ai relativi tempi di espletamento. È pertanto inutile accertare se sia stato introdotto e correttamente affrontato dalla gravata sentenza ogni tema relativo all'assolvimento dell'onere della prova da parte dei debitori in punto di estensione del divieto di espropriazione posto dal fondo patrimoniale, se quest'ultimo comunque – e quindi, quand'anche quelle questioni fossero risolte – non può essere opposto al precedente: sicché si determina l'assorbimento del primo e del quarto motivo di ricorso principale.

11.2. Resta evidentemente travolto, invece, dall'accoglimento nel merito dell'eccezione della creditrice precedente opposta l'ultimo motivo di ricorso incidentale, relativo ad una condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. ["Omessa, o comunque, in ampio subordine, insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, concernenti la sussistenza dei requisiti per il risarcimento dei danni morali patiti dai signori Santoro e Coleman, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c."; corredato del momento di sintesi del seguente testuale tenore: *Si indicano i seguenti fatti in relazione a cui la motivazione si assume omessa, o comunque insufficiente: 1) la mancanza di normale prudenza di Saipem spa nel dare impulso all'esecuzione forzata, attesa l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e la mancanza di ogni collegamento del debito per cui si procede con le esigenze della famiglia; 2) la presunzione di un gravissimo stress psicologico subito dai signori Santoro e Coleman per effetto dell'inavveduta condotta di Saipem spa*]: una condanna di tal fatta rimane privata di quel suo ineliminabile presupposto, consistente nella carenza di normale prudenza nell'iniziare un'esecuzione immobiliare la cui piena legittimità invece, con l'odierna qualificazione di infondatezza dell'opposizione degli esecutati, è stata qui riconosciuta.

12. – Conclusioni.

In conclusione, inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale, infondato il secondo motivo di ricorso principale con assorbimento del terzo motivo di ricorso incidentale, la fondatezza del

terzo e del quinto motivo del ricorso principale, con conseguente infondatezza del quarto motivo del ricorso incidentale ed assorbimento del primo e del quarto motivo di ricorso principale, comportano l'accoglimento del ricorso di SAIPEM spa per quanto di ragione.

Ne conseguono la cassazione della gravata sentenza e la decisione della controversia nel merito, mediante definitivo rigetto dell'opposizione dispiegata, con ricorso dep. il 15.2.06, da Raffaele Santoro e Barbara Coleman avverso l'espropriazione immobiliare nei loro confronti intentata da SAIPEM spa e pendente presso il tribunale di Roma, quanto al bene sito in Roma, quart. Casalpalocco, in. B del villino n. 10, censito in foglio 1114, mappale n. 913, sub 3, graffato con il mappale n. 914, costituito in fondo patrimoniale con rogito 4.5.93 per notar Nicola Atlante trascr. in data 5.5.93.

Le spese dell'intera controversia vanno però compensate, in virtù del testo dell'art. 92 cod. proc. civ. applicabile *ratione temporis* in ragione dell'antiorità dell'inizio della causa in primo grado rispetto alla sua novella del 2006, attesa l'assoluta novità della questione di diritto che ha consentito di definirla.

P. Q. M.

La Corte:

- a) dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale;
- b) rigetta il secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo motivo di ricorso incidentale;
- c) rigetta il quarto motivo del ricorso incidentale;
- d) accoglie il terzo ed il quinto motivo del ricorso principale, assorbiti il primo ed il quarto motivo di quest'ultimo;
- e) cassa la gravata sentenza;
- f) decidendo nel merito, rigetta l'opposizione dispiegata, con ricorso dep. il 15.2.06, da Raffaele Santoro e Barbara Coleman avverso l'espropriazione immobiliare nei loro confronti intentata dalla SAIPEM spa e pendente presso il tribunale di Roma, quanto al bene sito in Roma, quart. Casalpalocco, in. B del villino n. 10, censito in foglio 1114, mappale n. 913, sub 3, graffato con il mappale n. 914, costituito in fondo patrimoniale con rogito 4.5.93 per notar Nicola Atlante e trascr. il 5.5.93;